

2. AsSostegno smentisce

A nome dell'associazione "AsSostegno" – sorta recentemente a Trieste, per impulso di Paolo Cendon, con l'apporto di vari operatori, avvocati, commercialisti, familiari, volontari, allo scopo di migliorare la conoscenza e l'applicazione in città della nobilissima legge 6/2004 - mi corre l'obbligo di far rilevare, in relazione ai materiali apparsi di recente sul vostro giornale, alcune imprecisioni che essi contengono, sotto il profilo sostanziale e processuale.

In particolare:

- non è esatto che istituire l'AdS significa "privare giuridicamente, in via temporanea o permanente, la persona dei diritti civili fondamentali": la verità è che spesso il GT non toglie al beneficiario proprio nulla, semplicemente gli affianca un fiduciario, che compirà certe operazioni in luogo dell'interessato, il quale potrebbe pensarci ancora lui se vuole e se può (art. 409 c.c.), posto che la sua sovranità, nella maggioranza dei casi, non viene toccata;

- non esiste nessun automatismo fra incapacità (parola comunque fuori luogo qui) e protezione giuridica: anche un disabile fisico, pur lucidissimo, può trovarsi in difficoltà nella gestione della propria quotidianità e abbisognare di qualcuno che faccia le cose al suo posto (art. 404 c.c.);

- non è affatto strano che un provvedimento istitutivo di AdS venga ad essere successivamente modificato, e al limite revocato dal GT; anzi dovrà essere così tutte le volte che vengano meno, e talvolta succede, le ragioni che avevano reso opportuna l'apertura del procedimento (art. 413 c.c.);

- il beneficiario, anche con qualche ombra, conserva tendenzialmente le redini in materia sanitaria; nessun altro può decidere al suo posto: soluzioni diverse, non da escludersi quando ineluttabili per la vita o la salute della persona, postulano comunque la costante ricerca del consenso di quest'ultima (dialogo, scambio, ascolto, rassicurazioni, empatia); il consenso in materia sanitaria da parte dell'amministratore di sostegno interviene di regola quando è impossibile per il paziente prestarlo personalmente proprio a causa dell'infermità che lo affligge (si pensi alle persone in coma o affette da infermità che impediscano di percepire validamente un'informazione sanitaria);

- non è vero che nell'AdS "i compiti di assistenza e rappresentanza non sono adeguatamente definiti" perché con il decreto di nomina il giudice tutelare indica analiticamente l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 c.4 n. 3 e 4 c.c.) e questo affinché ogni beneficiario abbia una protezione adeguata solo a lui, come "un vestito" che si confeziona su misura;

- quando vengono previste limitazioni all'esercizio di determinate facoltà (es fare testamento, vendere la casa, operare sul proprio conto corrente, ecc) è perché la persona soffre di una infermità che potrebbe farla agire in danno di se stessa o esporla, per la sua fragilità, a essere manipolata da altri;

- l'esperienza avverte che un soggetto al quale viene per il suo stesso bene (un tossico, un alcolista, un prodigo, etc.) diminuito l' "argent de poche" quotidiano è, di solito seppu non sempre, tutt'altro che contento: ma accontentarlo non significherebbe abbandonarlo? E dinanzi al novantacinquenne ansioso di regalare "case e alberghi" alla radiosa badante di diciannove anni che dice di amarlo perdutamente, come dovrà reagire il GT?

- succede che i familiari protestino quando il GT sceglie l'amministratore fuori dalla cerchia domestica; non si può dubitare però che ciò avvenga quando il GT, o gli amici, o i Servizi, o l'amministrato stesso si accorgono che quei familiari facevano/farebbero, in realtà, il contrario della felicità per il congiunto (art. 408 c.c.);

- non è vero che "mancano le garanzie di gestione finanziaria": l'amministratore sostegno – sia esso un avvocato o un familiare - deve riferire e riferisce periodicamente (ogni tre mesi, ogni sei, ogni anno a seconda dei casi) al giudice tutelare dell'attività svolta e delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, n. 6 cc), ha un limite di spesa e opera sotto la stretta vigilanza del GT, i cui decreti vengono controllati dal PM;

- non è dunque vero che il giudice tutelare decide senza controlli e senza sentire l'interessato: l'audizione del beneficiario è, infatti, una fase del procedimento essenziale per conoscere la persona, dove e come e con chi vive, i suoi bisogni ed aspirazioni, i suoi problemi e le sue esigenze di assistenza, di sostegno di protezione (art. 407 c.c.);

- in caso di dissenso con l'AdS viene sempre sentito il beneficiario, seppure il GT non sempre possa "accontentarlo" poiché il beneficiario proprio a causa della sua infermità, non sempre è in grado di comprendere quale sia il suo vero interesse: dinanzi a chi, affetto da dipendenza dal gioco, si spende appena riscossi tutta la pensione o lo stipendio al casinò e non ha poi più uno spicciolo per mangiare, pagare l'affitto, le bollette, mantenere la propria famiglia, che si indebita a catena con le finanziarie, che si riduce a perdere tutti i propri risparmi, come dovrà reagire il GT? Lasciandolo fare?

- non è vero che "il meccanismo dell'AdS si presta a essere abusato per sottrarre a una persona i suoi beni": esso, al contrario, costituisce uno strumento di protezione flessibile che consente di rispettare (assai di più che nell'interdizione e inabilitazione) la persona, ponendola al centro dell'attenzione del GT, dell'AdS, di operatori sociali e sanitari che lavorano tutti dentro una comune rete di solidarietà e di servizio.

Beninteso non si esclude, con ciò, che errori possano commettersi a Trieste come nel resto d'Italia; occorre però inserire gli errori, ove vi siano, in una indagine attenta, leale e completa di tutti e tanti casi che, a Trieste (circa 1700) come nel resto d'Italia, hanno apportato efficace sostegno e protezione e qualità di vita, a tante persone e ai loro familiari.

Il grande vantaggio dell'AdS poi è, che si tratta di un istituto trasparente, democratico, una casa di vetro, dove le cose si fanno fino in fondo (almeno nella cerchia degli interessati), dove la porta del GT è sempre aperta e dove tutti possono protestare, segnalare, impugnare, quando ritengono che si stiano calpestando gli interessi dell'assistito (solo in questo caso però!), a cominciare dal beneficiario stesso: presso il GT, presso il PM, presso la Corte d'Appello, magari con una lettera al giornale.

Dipingere l'amministrazione di sostegno come se fosse una sorta di trappola per gli anziani, in cui giovani avvocati perseguivano le persone o le privano dei propri beni e dove si scatenano gli abusi di giudici tutelari (nessuno dei quali, è doveroso precisarlo, è stato "rimosso" dalle proprie funzioni e la dott Carlesso – che ha lavorato con autentica dedizione in questo settore - si è trasferita su sua richiesta alla Corte di Appello in una ordinaria progressione di carriera), è voler offuscare la efficacia di uno strumento, quale è l'amministrazione di sostegno, che costituisce una vera e propria risorsa per tanti anziani e disabili della nostra città e che un giornale, di larga diffusione come il vostro aspira a essere, ci auspichiamo vorrà concorrere a promuovere.

Il Presidente dell'associazione AsSostegno
Dott Giuseppe Garano